



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza in data 27/12/2021, assunta a protocollo n°40690 in pari data, della UP3 Architetti Associati di Treviso, intesa ad ottenere la proroga dell'Ordinanza n°111/2021 in data 01/12/2021, con la quale è stata disciplinata la viabilità portuale in Via Banchina dell'Azoto (area ex SARNI) – area portuale di Marghera, e della navigazione nel Canale Industriale Ovest del porto di Venezia, in occasione dei lavori di realizzazione di opere idrauliche commissionati dalle Società GIAROLA S.r.l. e Immobiliare AZOTO 14 S.r.l.;

VISTA: la propria Ordinanza n°115/2021, in data 21/12/2021, con la quale è stata disciplinata la viabilità portuale in Via Banchina dell'Azoto – area portuale di Marghera, in occasione dei lavori di adeguamento funzionale degli ormeggi e dei piazzali da destinarsi al traffico crocieristico presso la Banchina Liguria del porto di Venezia, i cui lavori sono stati appaltati alla Soc. MAC Costruzioni S.r.l.;

VISTA: la propria Ordinanza n°111/2021, in data 01/12/2021, sopra richiamata;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - *“Nuovo Codice della Strada”*, nonché il D.M. 22 dicembre 2010;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante *“Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado”*;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTO: il *“Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”*, approvato con la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo Unico

Le prescrizioni e i divieti di cui all'Ordinanza n°111/2021, in data 01/12/2021, in premessa richiamata, sono da intendersi integralmente confermati, in quanto compatibili, **fino al giorno 10 febbraio 2022.**

Durante l'intero arco temporale dei lavori di che trattasi, il Direttore dei lavori e coordinatore per la Sicurezza della Società appaltante, dovrà interfacciarsi con l'omonima figura della Società MAC Costruzioni S.r.l., incaricata di eseguire i lavori disciplinati con l'Ordinanza n°115/2021, in premessa richiamata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)